

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2298

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VIGNALI

Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di esenzione dall’imposta sul reddito degli utili delle banche di credito cooperativo destinati a riserve indivisibili, nonché disposizioni concernenti l’emissione di strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle medesime banche in situazioni di crisi

Presentata il 10 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le banche di credito cooperativo (BCC) svolgono un ruolo centrale per l’economia dei nostri territori.

Dalla loro nascita, nella seconda metà dell’ottocento, hanno accompagnato lo sviluppo dell’Italia e, in particolare, le imprese italiane nella ricostruzione e nel boom economico. Ancora oggi sono le banche che sostengono maggiormente il nostro tessuto economico fatto di micro, piccole e medie imprese.

Le BCC sono anche quelle che hanno subito le maggiori conseguenze della crisi economica, in quanto sono gli istituti di

credito più esposti verso le piccole e medie imprese.

La presente proposta di legge mira a rafforzare il sistema delle BCC dal punto di vista patrimoniale. Esse, infatti, non hanno potuto beneficiare della recente ricapitalizzazione della Banca d’Italia.

La proposta di legge mira a concedere l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES) degli utili che le BCC accantonano a riserva indivisibile (sia per la quota accantonata obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

(TUB), pari al 70 per cento degli utili netti di bilancio, sia per la misura eccedente accantonata volontariamente a riserva indivisibile).

La proposta di legge riconosce il merito delle BCC che negli ultimi venti anni hanno accresciuto di oltre sette volte il volume dei crediti all'economia reale. In modo particolare, negli ultimi anni di dura crisi, esse hanno svolto un importante ruolo di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Le BCC:

1) destinano almeno il 70 per cento degli utili annuali a riserva indivisibile;

2) destinano il 3 per cento degli utili a un fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;

3) sono tenute all'osservanza dei seguenti requisiti e vincoli operativi:

a) obbligo di destinare almeno il 95 per cento del totale dei crediti a persone fisiche o giuridiche che abitano, lavorano o svolgono la propria attività principale nel territorio nel quale le BCC raccolgono il risparmio;

b) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;

c) divieto di distribuire le riserve durante la vita dell'ente;

d) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

e) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale in conformità allo scopo mutualistico;

f) obbligo di operare prevalentemente con soci, secondo i criteri previsti nello specifico settore bancario.

La proposta di legge intende sostenere le BCC nell'affrontare gli impegni previsti

dalle disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti patrimoniali (contenute nella direttiva 2013/36/UE cosiddetta «CRD4» e nel regolamento (UE) n. 575/2013, cosiddetta «CRR» del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, derivanti dall'Accordo di Basilea III) e nel continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno alle imprese e alle famiglie, incidendo positivamente sulla capacità delle stesse banche di erogare finanziamenti all'economia reale.

Infatti, per ogni milione di euro che le BCC potranno capitalizzare grazie all'applicazione della nuova normativa, si potrebbero erogare circa 20 milioni di euro di maggiori impieghi a favore di imprese e di famiglie.

La proposta di legge, inoltre, intende offrire ulteriori strumenti ai fondi per porre in essere operazioni per la soluzione di crisi bancarie, evitando nel contempo ai fondi istituiti dalle BCC e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, di effettuare interventi a fondo perduto.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce l'articolo 150-ter del TUB.

Il comma 1 definisce i presupposti per l'emissione degli strumenti finanziari ed è formulato nella prospettiva di lasciare inalterati i principi e i contenuti essenziali delle norme che regolano la struttura partecipativa alla BCC, fondata sulla partecipazione dei soci cooperatori, limitandone la deroga a situazioni eccezionali.

In tale logica, i presupposti per l'emissione sono individuati nell'inadeguatezza patrimoniale della BCC nella sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, in funzione della previsione di gravi perdite.

Il riferimento all'inadeguatezza patrimoniale è un concetto ripreso dall'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, recante «Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi

dei mercati finanziari internazionali », ed è quindi già noto al legislatore.

Per quanto concerne il tipo di strumenti di cui è concessa, in via straordinaria, l'emissione, gli stessi sono individuati nelle azioni di finanziamento disciplinate dall'articolo 2526 del codice civile. Si tratta di azioni la cui emissione, in linea generale, è preclusa alla BCC ai sensi del disposto dell'articolo 150-*bis* dello stesso TUB che dichiara non applicabile alle BCC l'articolo 2526 del codice civile e che pertanto è espressamente derogato, in presenza delle situazioni eccezionali indicate nella norma di cui si propone l'introduzione.

Sono azioni in ragione delle quali è possibile riservare particolari diritti sia di natura patrimoniale che amministrativa ai relativi sottoscrittori, ai quali comunque la disposizione, come si dirà in seguito — derogando a un altro principio generale delle banche cooperative — riserva il diritto di designazione diretta di un amministratore e del presidente del collegio sindacale.

L'emissione degli strumenti finanziari presuppone, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, la modifica dello statuto sociale, subordinata a sua volta all'accertamento (*rectius* autorizzazione) della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 56 del TUB; lo statuto disciplinerà, altresì, i diritti patrimoniali e amministrativi dei portatori di titoli di finanziamento, nella logica peraltro di salvaguardia del principio del voto capitaro, bilanciata dalla possibilità di designazione diretta di cui prima si è detto e sulla quale si tornerà in seguito.

È sembrato che una deroga al principio cardine del voto capitaro, oltre a infrangere un principio fondante del sistema — non derogato neanche dalla legge n. 191 del 2009 — sarebbe stata sostanzialmente non utile sul piano della gestione dell'intervento, sia in funzione delle attività riservate all'assemblea, sia soprattutto in relazione alla rilevanza della presenza nel consiglio e nel collegio sindacale di esponenti designati direttamente dai fondi e alla possibilità, di cui si dirà in seguito,

che talune delibere del consiglio debbano essere assunte con il voto favorevole dell'esponente designato.

Nella formulazione della norma si è anche ritenuto di proporre la deroga ai limiti stabiliti dalla legge n. 191 del 2009, nel senso che l'ammontare complessivo del capitale di finanziamento non possa essere superiore di un terzo all'ammontare del capitale della banca al fine di consentire un'effettiva capacità di finanziamento ai fondi; il limite del terzo ridurrebbe a livelli inadeguati, e quindi non utili ai fini del risanamento, questo tipo di intervento.

Il comma 2 prevede che — in ragione della peculiarità delle BCC, degli strumenti emessi e delle ragioni sottostanti alla loro emissione — la possibilità di sottoscrivere le azioni di finanziamento è riservato ai soli fondi istituiti dalla categoria e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in deroga sia ai requisiti previsti per l'ammissione a socio sia ai limiti di partecipazione previsti che, se applicati, non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in premessa.

Il comma 3 prevede il diritto dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento — per il periodo del possesso — di designare un componente nel consiglio di amministrazione delle BCC e il presidente del collegio sindacale: si tratta di una previsione strumentale a consentire un attento monitoraggio dall'interno delle attività di risanamento della BCC e, in prospettiva, a vedere restituito il capitale sottoscritto.

Perché la previsione di cui si tratta abbia un'effettiva efficacia è però necessario che gli esponenti indicati dai fondi — in presenza comunque di una reale assenza di potere in assemblea, derivante dal voto capitaro — abbiano un'effettiva capacità di incidere sulle decisioni di gestione di maggiore rilevanza. È dunque opportuno, come prima si è detto, che lo statuto delle BCC interessate preveda che le deliberazioni su materie particolarmente rilevanti possano essere assunte dal consiglio di amministrazione soltanto con il voto favorevole del componente desi-

gnato dai portatori di azioni di finanziamento.

Il comma 4 stabilisce i tempi di rimborso delle azioni di finanziamento e prevede che esso debba avvenire con un piano approvato dalla Banca d'Italia.

La normativa proposta raggiunge quindi diversi obiettivi: consente l'emissione di titoli di finanziamento e ne riserva, senza i limiti propri della partecipazione azionaria delle BCC, la relativa sottoscrizione ai fondi istituiti dal credito cooperativo e ai fondi mutualistici, consentendo a tali soggetti un potere di nomina diretta di componenti degli organi di governo.

Descritti i profili della normativa, occorre svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla modalità con cui essa può essere attuata.

L'emissione delle azioni della specie è subordinata ad una modifica statutaria, che è sottoposta all'autorizzazione generale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 56 del TUB, e a una delibera che consenta l'emissione concreta delle azioni di finanziamento, anch'essa sottoposta ad autorizzazione.

La normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2014, 2015 e 2016 destinati alle riserve indivisibili. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 150-*ter*. — (*Disposizioni in materia di partecipazione a banche di credito cooperativo*). — 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi, rispettivamente,

dell'articolo 70, comma 1, lettera *b*), e degli articoli 71 e seguenti, è consentita, previa modifica dello statuto sociale e in deroga alle disposizioni dell'articolo 150-*bis*, comma 1, l'emissione di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed essi sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96 del presente testo unico e del fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 34, commi 2 e 4, del presente testo unico.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 33, comma 3, del presente testo unico, di designare un componente del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0023260